

## **STUDENTI STRANIERI, NAI, TITOLI DI STUDIO ESTERI**

NORMATIVA. Linee guida MIUR studenti stranieri 2014. Nota MIUR n. 2787/2011; circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010; L. 25 gennaio 2006, n. 29; D. Lgs. n.165/2001; D.P.R. 394/1994; D. Lgs. 297/94.

Nota MIUR n. 2787/2011

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO.

TITOLO I - VALUTAZIONE DI TITOLI DI STUDIO E CERTIFICAZIONI ACQUISITI IN ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O NELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA. L'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 stabilisce che, nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o a Stati aderenti all'Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica. Lo stesso articolo 12 prevede che la valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione. Per "ente responsabile" deve intendersi, ai sensi dell'art.12 della legge n.29/2006:

- Ente con natura giuridica privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici).

La valutazione di tali istanze verrà effettuata da questa Direzione Generale. Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, trova applicazione l'art.38 del D. Lgs. n.165/2001, il quale stabilisce che, sussistendo detti presupposti, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevati ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina.

TITOLO II. RICONOSCIMENTO (EQUIPOLLENZA) DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA DA CITTADINI ITALIANI, DELL'UNIONE EUROPEA, DEGLI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA. L'art. 379 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297- T.U.- al comma 4, novellato dall'art.13 della legge n.29/2006, prevede che i cittadini italiani, dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano

le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.

L'articolo 13, comma 1, lettera a), 2), legge n. 29/2006, modificando l'art. 379 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, estende la possibilità ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica di chiedere il riconoscimento (equipollenza) del proprio titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia al corrispondente titolo italiano e contemporaneamente abroga il disposto di cui all'art. 380 del menzionato D. Lgs. 297/94. La valutazione dei titoli di studio di cui si può chiedere il riconoscimento riguarda quindi i titoli posseduti dai cittadini appartenenti all'Unione Europea, acquisiti sia in Paesi dell'Unione Europea che in Paesi Terzi. Tale disposizione va riferita alle competenze degli Uffici Scolastici regionali, che, quindi provvederanno di conseguenza.

Allo stato, per cittadini comunitari si intendono i cittadini dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria; Paesi europei equiparati all'U. E., Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera, San Marino; nonché i titolari della status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria (3° comma, art. 26 del D. Lgs. 19.11.07 n. 251).

Alla "dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante". La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI STUDIO. Per quanto concerne la documentazione che gli interessati debbono esibire a corredo della richiesta, con particolare riguardo ai programmi delle materie studiate all'estero, si ritiene che possano essere esibiti anche i programmi "contenuti" nei Siti Ufficiali (U.E., Ministeri dell'Educazione o singole istituzioni scolastiche); ciò, soprattutto, per quanto riguarda i rifugiati politici, che potrebbero avere insormontabili difficoltà nel reperimento di tale documentazione nel Paese di origine.

Qualora poi non fosse percorribile anche questa strada, la certificazione verrà rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane che potranno desumere i programmi in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri (C.M. n. 264/82); qualora anche questa eventualità non fosse praticabile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta dell'interessato, sulla base anche dell'elenco delle materie studiate nel percorso scolastico di origine, sottoporranno gli interessati a prove integrative secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975.

TITOLO III. PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN ITALIA DA PARTE DI CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI. Per i cittadini comunitari e stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, si rammenta che la materia è regolata dall'art. 192, 3° comma, del D. Lgs. 297/94.

Tale articolo prevede che, subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni

scolastiche del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il Consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

In caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica cui l'alunno aspira ad iscriversi, valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.

Ulteriori indicazioni per l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con la circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010.

**MINORI STRANIERI SOGGETTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.** Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1994, "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".

La circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 prevede che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n.251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

**TITOLO IV. TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI DA CITTADINI NON COMUNITARI.**

La vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia. Pertanto, si segnala che le amministrazioni (pubbliche e private) interessate all'eventuale assunzione dei predetti cittadini potranno procedere autonomamente all'eventuale riconoscimento dei titoli di studio previa valutazione della documentazione presentata da quei cittadini. Ciò, ovviamente, in assenza di trattati od accordi internazionali intercorsi con l'Italia che prevedano diverse specifiche disposizioni.

**TITOLO V. SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO.** La C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all'estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, stabilisce che le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola

straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

**TITOLO VI. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ACQUISITI PRESSO SCUOLE STRANIERE IN ITALIA. NULLA OSTA ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI PRESSO SCUOLE STRANIERE IN ITALIA (art. 382 D. Lgs. 297/94).**

L'Ufficio legislativo, con nota n. 3024 del 14/7/09, ha chiarito che il nulla osta non va richiesto, qualora lo studente abbia frequentato le scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation (I.B.O.) sin dall'inizio del suo percorso scolastico, non avendo mai frequentato scuole in nazioni diverse dall'Italia, infatti: "una lettura della norma fondata elusivamente sul dato letterale comporterebbe il realizzarsi di ipotesi di disparità di trattamento fra studenti, sia italiani sia comunitari, che hanno seguito lo stesso percorso di studio sulla base della sola circostanza che mancherebbe il requisito dell'aver iniziato gli studi all'estero. Tale situazione comporta la non conformità della stessa alla Costituzione".

Pertanto, gli Uffici Scolastici competenti potranno procedere ad eventuali richieste di riconoscimento del titolo straniero, anche in assenza di nulla osta.

**TITOLO VI. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ACQUISITI PRESSO SCUOLE ASSOCIATE AL SISTEMA INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION: DIPLOMA DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE DI GINEVRA (I.B.O.) – LEGGE 30 OTTOBRE 1986, N. 738.** Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso scuole iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 legge 738/86, alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, è automaticamente equipollente - quindi valido a tutti gli effetti di legge - ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado. Qualora, invece, il diploma sia stato conseguito in una istituzione scolastica non iscritta in tal elenco, il titolo di studio potrà essere dichiarato equipollente ad un analogo titolo di studio italiano seguendo l'istruttoria prevista per i titoli conseguiti all'estero.

Al riguardo si rammenta che ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 164 del 2/8/2010).

Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia

compresa la lingua italiana (C.M. 19 del 3/3/11).

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11<sup>a</sup> classe o alla 12<sup>a</sup> classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DA "INTERNATIONAL SCHOOL OF TRIESTE" (ART. 393 DEL D. LGS. N. 297/1994). Sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste, ai sensi dell'art. 393 del D. Lgs. n. 297/1994. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame; tali prove sono riferite esclusivamente a coloro che non abbiano superato la prova d'esame di italiano prevista dalla scuola stessa. I titoli di studio, rilasciati dall'International School of Trieste, sono titoli equiparati ai titoli di studio finali di scuola secondaria di secondo grado e consentono l'iscrizione presso gli Atenei italiani.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI (COLLEGIO DEI DOCENTI DI GIUGNO). Fra i criteri adottati nella formazione delle classi si dovrebbe prevedere anche un'equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità. Il Dirigente scolastico formerà le classi prime e le classi successive, in caso di accorpamenti o di sdoppiamenti, sulla base dei suddetti criteri. Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all'inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei genitori degli studenti.

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che prevede che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il Dirigente scolastico, qualora si renda necessario che l'alunno straniero sostenga prove di accertamento di cultura, nominerà una commissione composta dai docenti della classe per la quale è stata richiesta l'iscrizione. In mancanza di documentazione scolastica, il dirigente scolastico procederà, previa deliberazione del Consiglio di classe, all'iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine.

INDICAZIONI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI NAI (NEO ARRIVATI IN ITALIA) DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA UFFICIO X DI BERGAMO. In riferimento alla Convenzione MIUR AOO USPBG R.U. 2584/C17a del 9 marzo 2012, sono istituiti gli "Sportelli Scuola per l'integrazione degli alunni con

cittadinanza non italiana” quali punti di prima accoglienza per l’orientamento degli alunni neo-arrivati in Italia. Gli Sportelli Scuola-Stranieri hanno il compito di sostenere, oltre agli studenti e alle loro famiglie, anche gli Istituti che li accolgono. L’ Ufficio X di Bergamo raccomanda ai Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di Il grado una particolare attenzione alle domande di iscrizione degli alunni NAI, ancora in diritto-dovere di formazione. È necessario che, qualora le SS.LL non potessero accettare l’iscrizione in corso d’anno, per motivi di capienza, si incarichino, per il tramite delle funzioni strumentali intercultura o del loro referente, del ri-orientamento di tali studenti, tenendo presente l’offerta formativa del territorio.

L’inadeguata competenza linguistica non costituisce di per sé motivo di iscrizione a una classe inferiore a quella corrispondente alla età anagrafica. Ferma restando la necessità di una attenta valutazione delle effettive competenze formative di ciascun studente, ragioni psicologiche e relazionali inducono a ritenere che l’inserimento scolastico possa essere più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali instaurare rapporti significativi e “alla pari”. A tal proposito si individuano alcuni criteri da seguire per garantire, nel rispetto della normativa, un a omogeneità di comportamenti.

Ulteriori riferimenti normativi:

- Legge n. 40 /1998 (legge sull’immigrazione); Legge n. 189/2002(Bossi-Fini) Legge n. 94/2009: Tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero e divieto di esibire permesso di soggiorno;
- DPR 394/99 art. 45: Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva;
- D. Lgs. 76/2005 art.1 co 6 (diritto-dovere): “Tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato ...”;
- DPR 394/99 art.45 co 2: “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
  - o dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
  - o dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
  - o del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
  - o del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
- D. LGS. n.226/2005 art.1 c. 12 “Al sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato del 1 ciclo”
- CM 24/2006 “E’ possibile per le istituzioni scolastiche di secondo grado attivare percorsi atti a far acquisire loro anche il titolo di scuola secondaria di

primo grado, spendibile nell'inserimento culturale e sociale ...”.

- Nota MIUR AOODGOS/465 del 27/01/2012: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.  
Esami di Stato

ALUNNI NAI, NEOARRIVATI IN ITALIA. Sono da considerare NAI gli studenti neoarrivati in Italia del tutto non italofoni e non in grado di utilizzare l'Italiano L2 come lingua di comunicazione o studenti inseriti a scuola da meno di due anni. Uno studente NAI attraversa, in genere, tre fasi nel suo percorso di apprendimento linguistico, che l'istituzione scolastica e i docenti devono sostenere e accompagnare in maniera efficace.

Durante la prima fase della durata di alcuni mesi, gli sforzi e l'attenzione privilegiata sono rivolti all'acquisizione della lingua per comunicare. Lo studente deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di letto-scrittura.

Durante la seconda fase, che può estendersi fino a tutto il primo anno di inserimento, continua e si amplia l'acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base e si inaugura l'apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a minor carattere "verbale", contando su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi semplificati e linguisticamente accessibili.

Nella terza fase, l'alunno straniero segue il curriculum comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e linguistica, iniziative di aiuto allo studio in orario extrascolastico.

CRITERI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI NAI (DPR. 394/99 art. 45 comma 2). Al momento dell'iscrizione dell'alunno NAI, si deve prendere come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe. L'alunno alloctono (nativi di un luogo differente) che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe. In caso contrario e su delibera del CD, verrà retrocesso di un anno.

Alunno 14enne con meno di 8 anni scolarità	Inserimento in classe 3secondaria di I grado	Predisposizione di Piano Educativo Personalizzato che favorisca il superamento dell'Esame di Stato e l'inserimento successivo nella scuola secondariadi secondo grado.
Alunno 14enne con 8 e più anni scolarità	Inserimento in classe 1secondaria di II grado	Predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato conCTP per licenza media
Alunno 15enne	Inserimento in classe 1secondaria di II grado	Predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato conCTP per licenza media

Alunno 16enne	Il Collegio dei Docenti della secondaria di II grado valuta caso per caso la classe di inserimento ed eventualmente il ri-orientamento verso altri indirizzi di studi presenti sul territorio, compreso il CTP	Predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per licenza media
---------------	--	---

Se gli alunni NAI sono analfabeti, si individua la scuola di riferimento per l'iscrizione in base all'età anagrafica, ma sarà necessario definire un Piano Educativo Personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DIRITTO ALLO STUDIO: ISTRUZIONI OPERATIVE. E' previsto un sistema di tutela destinato ai minori di età che risiedono sul territorio, a prescindere dalla loro provenienza, in tal modo assicurando sia l'accesso ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico che il diritto dovere di istruzione. Tale sistema è operativo anche per i soggetti minori (bambini e adolescenti) arrivati in Italia senza famiglia, rientranti nella categoria dei "Minori Stranieri Non Accompagnati" rispetto ai quali emergono alcune peculiarità.

Il Consiglio d'Europa, nell'ambito del Piano d'azione per la protezione dei minori rifugiati e migranti, il 24 aprile 2019 ha emanato una raccomandazione, rivolta agli Stati membri, avente ad oggetto il sostegno dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, evidenziando la necessità di supportare i giovani rifugiati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità nel periodo di passaggio verso l'età adulta e il raggiungimento dell'autonomia. Più specificamente, gli Stati membri sono stati invitati a garantire che i giovani rifugiati, i quali siano entrati in uno degli Stati d'Europa da minorenni, abbiano accesso, anche dopo il compimento della maggiore età, a:

- un alloggio,
- cure sanitarie,
- istruzione,
- misure volte a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

Le Linee Guida del dicembre 2017. Nel 2017 sono state fornite importanti istruzioni operative, destinate al personale scolastico, attraverso un documento denominato "Linee guida per il diritto allo studio dei minori fuori dalla famiglia di origine", a firma congiunta dell'allora Ministro Fedeli e del Garante nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e dove è stato chiarito che, al fine di assicurare il diritto allo studio di tale categoria di alunni (che essendo maggiormente ampia, vi rientrano anche i minori stranieri non accompagnati), occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online. Lo stesso documento rappresenta una sorta di vademecum, che fornisce indicazioni su tutti gli aspetti della vita scolastica di tali minori, tra i quali:

- iscrizione,
- inserimento,
- certificazioni



- orientamento scolastico.

Tale documento elenca, inoltre, le incombenze per le varie figure coinvolte:

- i dirigenti scolastici,
- i docenti,
- i docenti con funzione di coordinamento.

La Legge Zampa. La L. n. 47 del 2017 (nota come “Legge Zampa”), recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, prevede, all’art. 14 , comma III, che le istituzioni di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle Regioni, devono attivare le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche mediante la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate devono quindi provvedere all’attuazione di tali disposizioni normative, nei limiti delle risorse disponibili, di natura:

- finanziaria,
- strumentale,
- umana.

I dati. Il dato registrato nel mese di marzo 2019 era pari a 8.342 unità di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, ospitati presso comunità di accoglienza per minori e, in misura minore, affidati a famiglie italiane.

I riferimenti per l’operatore scolastico. La L. Zampa del 2017 è andata a modificare la L. n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia), statuendo che “Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza”, mentre l’art. 5 della stessa L. del 1984 statuisce che “In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie”. Ne consegue che, qualora il minore straniero non accompagnato risulti affidato ad una famiglia, gli affidatari potranno gestire i rapporti ordinari con la scuola (giustificazione delle assenze, colloqui coi docenti e via di seguito), mentre quelli straordinari spettano al tutore (scelta in ordine alla frequenza dell’ora di religione, benessere per frequentare campi scuola e via di seguito). Più specificamente, il tutore, nominato dal Tribunale dei Minorenni, è colui che esercita la rappresentanza legale di un minore straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento. Bisogna infatti chiarire che, nonostante il minore non accompagnato possa essere collocato presso una struttura di accoglienza o una famiglia affidataria, colui che legalmente lo rappresenta è il tutore che, per l’effetto, non è necessariamente l’affidatario.